

DIRETTIVE AI COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNE DI COSENZA.

La vigente normativa in tema di armonizzazione contabile e schemi di bilancio dispone che le Amministrazioni pubbliche devono redigere *“il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4”* che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il **30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Il principio contabile allegato 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011 definisce il bilancio consolidato *“un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività”*.

In merito alla documentazione ed alle informazioni integrative, gli enti, le aziende e le società in indirizzo, devono trasmettere, direttamente, alla capogruppo COMUNE DI COSENZA, quanto sotto elencato:

- i documenti contabili approvati (composti dal Rendiconto Finanziario, lo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), devono essere trasmessi entro 10 giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre la scadenza prevista dall'allegato 4/4 (20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento) al Comune di Cosenza, settore 13, programmazione, risorse finanziarie, bilancio e società partecipate a mezzo pec; se a tale data i bilanci non sono ancora stati approvati, è necessario trasmettere il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- in merito alle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo gli enti, le aziende e le società comprese nel perimetro di consolidamento dovranno trasmettere alla capogruppo:
 - a) la situazione contabile definitiva al 31/12 con il dettaglio di tutte le voci di Conto Economico e di Stato Patrimoniale;
 - b) il dettaglio in nota integrativa della composizione delle singole poste di bilancio;
 - c) l'elenco dettagliato dei contratti di servizio in essere con la capogruppo o con altri componenti del “Gruppo Comune di Cosenza”;
 - d) il dettaglio delle operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo e direttamente con la capogruppo) e specificatamente, ogni componente del gruppo, dovrà riepilogare nelle tabelle allegate le seguenti informazioni:
 - d.1 Tabella 1): “Ricavi/Proventi” riportante il dettaglio dei ricavi di competenza conseguiti verso la Capogruppo e/o verso gli altri componenti del gruppo;
 - d.2 Tabella 2): “Costi/Oneri ” riportante il dettaglio dei costi di competenza conseguiti verso la Capogruppo e/o verso gli altri componenti del gruppo;
 - d.3 Tabella 3) “Crediti annualità precedenti” riportante il dettaglio delle movimentazioni dei crediti, di annualità precedenti, avvenute nel corso dell'esercizio verso la Capogruppo e/o verso gli altri componenti del gruppo;
 - d.4 Tabella 4) “Debiti annualità precedenti” riportante il dettaglio delle movimentazioni dei debiti, di annualità precedenti, avvenute nel corso dell'esercizio verso la Capogruppo e/o verso gli altri componenti del gruppo;

Tali informazioni integrative sono necessarie per poter effettuare le operazioni per la redazione del bilancio consolidato ed in particolare per l'individuazione delle poste “infragruppo” dei bilanci economico – patrimoniali dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento, per il successivo

confronto delle voci infragruppo correlate, per l'analisi delle differenze emerse, ed infine, per l'elisione delle poste infragruppo.

In merito alle direttive tecniche da utilizzare ai fini della predisposizione dei bilanci, si precisa che tutti i componenti del gruppo dovranno, in sede di redazione dei bilanci, seguire le seguenti prescrizioni:

- Uniformità degli schemi di bilancio

Le società e gli enti che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, sottoposti agli schemi previsti dal codice civile per come modificato dal D. Lgs. n. 139/2015, dovranno comunicare le informazioni necessarie al fine di rendere omogenei gli schemi di bilancio (allegato 11) del decreto legislativo n. 118/2011.

Specificatamente, al fine di rendere i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria, si chiede ai primi di riclassificare i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D. Lgs. n. 118/2011, ovvero con l'applicazione delle disposizioni di legge ante applicazione del D. Lgs. n. 139/2015 che ha, tra l'altro, eliminato dal conto economico la macro classe E) relativa all'area straordinaria. Si consiglia, pertanto, di integrare la nota integrativa con le informazioni suddette.

- Uniformità di classificazione

Il contenuto del bilancio da predisporre dovrà essere equivalente nelle singole voci. L'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dalla capogruppo nei confronti dei propri enti e società e si sostanzia nell'applicazione corretta dei principi di redazione previsti dall'articolo 2423 bis del codice civile e dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 del codice civile. Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del decreto 118/2011.

- Uniformità della data di riferimento

La predisposizione dei bilanci deve avvenire alla stessa data e dovrà essere riferita al periodo 01/01-31/12.

- Uniformità dei principi contabili utilizzati

Nella predisposizione dei bilanci si dovranno utilizzare le norme previste dal codice civile ed i principi contabili nazionali predisposti dall'OIC Organismo Italiano di Contabilità.

In particolare, per come espressamente disciplinato dal principio contabile allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, *“la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo”*.

Per quanto sopra evidenziato si chiede agli Organi amministrativi ed agli Organi di controllo degli Enti e delle società in epigrafe, nonché ai Dipartimenti vigilanti, di attivare con la massima sollecitudine tutte le azioni necessarie per l'elaborazione e l'approvazione dei bilanci di esercizio nei termini di legge e per il reperimento di tutte le informazioni richieste.

Infine, per procedere alla tempestiva redazione del Bilancio Consolidato è necessario che quanto richiesto pervenga al Comune di Cosenza, settore 13, programmazione, risorse finanziarie, bilancio e società partecipate entro il termine ultimo **del 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento** ai seguenti indirizzo pec: comunedicosenza@superpec.eu;

Si riportano di seguito, le tabelle richieste al punto d) da compilare a cura delle società ed enti componenti del gruppo e comprese nel bilancio consolidato e da restituire all'Ente sia in formato cartaceo che in formato excel.

